



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 27/07/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1091*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10875 DEL 27/07/2023**

**Oggetto:** D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., Art. 208. Modifica Sostanziale relativa all'ampliamento della piattaforma adibita al recupero di rifiuti non pericolosi a base di materiali da costruzione e demolizione, all'introduzione di nuovi codici EER e all'aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati, dell'Autorizzazione di un centro per il recupero rifiuti inerti, rilasciata con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corrige con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Modifica Sostanziale n. 15171 del 2/12/2016 e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017 n. 11876 del 1/10/2019, n. 3680 del 4/04/2022 e n. 1267 del 30/01/2023. Proponente: Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - Legale Rappresentante: Iaquinta Giovanni. Sede legale e operativa: C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c. - Rende (CS)



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss. mm. ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss. mm. ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss. mm. ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- la L.R. n. 14 del 22.06.2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con cui è stato istituito, fra l’altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il DDG n.9881 del 11/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” all’ing. Gianfranco Comito;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.M. Ambiente 05/02/98 e ss. mm. ii. sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;
- il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss. mm. ii. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.M. Ambiente 5 maggio 2010;
- il D.M. Ambiente 24 giugno 2012;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 “Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati”;
- la L. n.25/2018 e smi L.R.25/2021;
- la Circolare MATT del 21/01/2019 n.1121;
- il Decreto semplificazioni n.77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

### PRESO ATTO

**CHE** l’impianto di rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Rende (CS) in C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c., della società IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE, è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità V.I.A. di cui al D.D.G. n. 9579 del 06/07/2023 del Dipartimento Ambiente e Territorio, con il quale si è escluso dalla procedura di V.I.A. il progetto relativo all’implementazione di una piattaforma adibita a recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi a base di materiali inerti di costruzione e demolizione;

**CHE** la società IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE con sede operativa in Rende (CS), in località C.da Puonzo - via Marco Polo, s.n.c., è titolare di Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi per l’esercizio di un impianto di recupero di inerti da costruzione e demolizione da inquadarsi in

attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corrige con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Variante Sostanziale n. 15171 del 02/12/2016 (prot. n. 1489 del 29/11/2016) rilasciata dalla Regione Calabria - Dip. Ambiente e Territorio - Settore U.O.T "Funzioni territoriali" e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017, n. 11876 del 01/10/2019, n. 3680 del 04/04/2022 e n. 1267 del 30/01/2023;

**PREMESSO CHE**, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- la ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE, con nota acquisita al prot. SIAR n° 273044 del 16/06/2023 ha inoltrato istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione di un centro per il recupero rifiuti inerti, rilasciata con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corrige con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Variante Sostanziale n. 15171 del 02/12/2016 e successive varianti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017, n. 11876 del 01/10/2019, n. 3680 del 04/04/2022 e n. 1267 del 30/01/2023, sito in località C.da Puonzo del Comune di Rende (CS);
- con nota del 21/06/2023 prot. SIAR n° 280105 veniva comunicata la nomina a Responsabile del Procedimento, l'avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e contestualmente veniva indetta la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona in coerenza con quanto previsto dall'art.14-ter della Legge 241/90 e smi - individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;

**PRESO ATTO** della documentazione allegata all'istanza presentata dalla Ditta e di seguito elencata:

- Domanda di Autorizzazione Unica;
- Allegato A: Dichiarazione sostitutiva di certificazione-possesso requisiti soggettivi;
- Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione-iscrizione Camera Commercio;
- Allegato D: Dichiarazione sostitutiva di certificazione-Atto di notorietà;
- Allegato H: Informativa e consenso dei dati personali;
- Relazione tecnica Generale a firma di professionista abilitato;
- Cartografia;
- Documentazione fotografica;
- Studio di compatibilità idraulica-Relazione idraulica;
- Studio di impatto acustico;
- Certificato di destinazione Urbanistica;
- Allegati;
- Elenco codici EER;

#### **ESAMINATA**

la documentazione integrativa richiesta nella prima seduta di CDS secondo quanto riportato nel Verbale n.1 del 13/07/2023, acquisita in data 17/07/2023 Prot. N. 323324 e di seguito elencata:

- Relazione Integrativa;
- Decreto VIA D.D.G. n. 9579 del 06/07/2023;
- Contratto di fitto terreni;
- Certificato di Destinazione Urbanistica;
- Scheda tecnica depuratore;
- Cartografia;

#### **PRESO ATTO**

delle determinazioni della seconda Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/07/2023 nel corso della quale sono state esaminate le ulteriori modifiche richieste al progettista dalla Provincia di Cosenza Settore Acque, consegnate nella stessa seduta CDS del 19 luglio consistenti in:

- Cartografia Integrativa;
- Appendice alla relazione tecnica;

dei **pareri** pervenuti da parte dagli enti competenti durante le CDS, di seguito riportati:

- parere favorevole Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Dipartimento Prevenzione UOC Igiene Pubblica rilasciato nella seduta di CDS del 19/07/2023;
- parere favorevole ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.10/97-scarico delle acque-Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Dipartimento Prevenzione UOC Igiene Pubblica n. prot. 332716 del 21/07/2023;
- parere di competenza della Provincia di Cosenza – Settore Ambiente - Servizio Tutela delle Acque dall'inquinamento con prescrizioni, rilasciato nella seduta di CDS del 19/07/2023, prot. N. 339091 del 26/07/2023;
- parere favorevole con raccomandazioni dell'A.R.P.A.CAL - Servizio Aria n.prot.329469 del 19/07/2023;
- parere favorevole con prescrizioni dell'A.R.P.A.CAL - Servizio Suolo e Rifiuti rilasciato durante la CDS del 13/07/2023;
- parere favorevole con prescrizioni dell'A.R.P.A.CAL - Servizio Tematico, radiazioni e rumore n. prot. 329475 del 19/07/2023;
- parere di conformità urbanistica dell'interno stabilimento alla luce del progetto di modifica sostanziale presentato, rilasciato dal Comune di Rende nella seduta del 19/07/2023;
- parere favorevole, rilasciato dal Comune di Rende nella seduta CDS del 19/07/2023 da un punto di vista ambientale per le proprie competenze rimanendo inalterate le condizioni, anche ai sensi della L.R. 10/97, art. 13 (SCIA n. 355533 del 12/08/2016);
- parere favorevole con prescrizioni, Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente - Settore Emissioni in atmosfera, rilasciato nella seduta di CDS del 19/07/2023, prot. N. 341865 del 27/07/2023;
- Nulla Osta, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 rilasciato dalla Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente -Settore "Gestione demanio idrico" con condizioni e prescrizioni, n. prot. 331374 del 20/07/2023;

**DATO ATTO** della richiesta alla BDNA PR\_CSUTG\_Ingresso\_0066065\_20230621 della comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011 n. 159 e s.m.i e la risposta con esito favorevole, pervenuta in data 19/07/2023, della Prefettura di Cosenza;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento, alla stregua della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo, sulla scorta dell'istruttoria del competente Ufficio Operativo preposto,

#### **DECRETA**

**DI RICHIAMARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

**DI PRENDERE ATTO** delle determinazioni finali della Conferenza dei Servizi sincrona come da verbale del 19/07/2023, prot. n. 342420 del 27/07/2023 e, per l'effetto:

**DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06**, alla ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE, con sede legale e operativa in Rende (CS), C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c., Partita IVA 03356870786 – iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di CS il 23/01/2015 al R.E.A. n. CS – 229598, la Modifica Sostanziale relativa all'ampliamento della piattaforma adibita al recupero di rifiuti non pericolosi a base di materiali da costruzione e demolizione, all'introduzione di nuovi codici EER e all'aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati, dell'Autorizzazione di un centro per il recupero rifiuti inerti, rilasciata con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corripo con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Modifica Sostanziale n. 15171 del 02/12/2016 e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017, n. 11876 del 01/10/2019, n. 3680 del 04/04/2022 e n. 1267 del 30/01/2023, per come descritto nell'**Allegato A** (descrizione impianto estrapolato dagli elaborati progettuali proposti dalla ditta), per i quantitativi e le operazioni R3, R5 e R13 sui rifiuti con i codici EER individuati nell'**Allegato B**, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'**Allegato C** (condizioni e prescrizioni), allegati tutti che

sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DARE ATTO CHE:**

- ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del D. Lgs 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comma 13 punti a, b e c;
- l'Amministrazione Regionale e tutti gli altri organi di controllo preposti, secondo le vigenti normative, sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accertare il rispetto della presente autorizzazione e della normativa vigente;
- l'attività di controllo è, altresì, espressamente esercitata dalla Provincia, competente per territorio, in riferimento alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la mancata osservanza delle condizioni/prescrizioni/raccomandazioni contenute nell'Allegato C può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte V del D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii.;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista, nonché gli eventuali ulteriori obblighi a carico del Gestore per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività di che trattasi;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate nel caso di condizioni di criticità ambientale e/o tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili come stabilito dall'art. 208, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla L. 241/1990;
- il presente provvedimento ha validità pari a 10 anni dalla emissione del medesimo. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà essere presentata alla Regione Calabria almeno centottanta giorni prima della sua scadenza ed in tal caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- ogni modifica all'impianto, dovrà essere preventivamente comunicato dalla Ditta all'Autorità competente e preventivamente autorizzata;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite, inficiano la validità del presente atto.

**DI DISPORRE CHE:**

- l'esercizio dell'attività è subordinato alla stipula della polizza prevista dall'art. 4 dell'Allegato A alla DGR n. 427/2008, per il quale la Ditta è tenuta a stipulare apposita garanzia fideiussoria, al fine di assicurare la copertura di eventuali danni alla salute dei cittadini e/o dell'ambiente derivante dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino del sito oggetto della presente autorizzazione, al momento dell'effettivo esercizio dell'impianto;
- le garanzie di cui al precedente punto dovranno essere prestate a favore della Regione Calabria, ai sensi e con le modalità previste dall'allegato A alla Delibera di G. R. n° 427/08 (l'importo della polizza è pari a € 2.564.100,00, € Duemilionicinquesessantaquattromilaecento/00, opportunamente ridotto se ne ricorrono i requisiti previsti), eventualmente conformando quella già in possesso della ditta e trasmesse all'amministrazione con espressa dichiarazione di conformità alla DGR 427/2008;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda al contenuto del D. Lgs.152/2006 ed alle altre norme in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto contemplato nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa antincendio DPR 151/2011;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a:

- Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE;
- A.R.P.A. Cal. - Dipartimento Provinciale di Cosenza;

- A.S.P. di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione;
- Comune di Rende;
- Amministrazione Provinciale di Cosenza;
- I. S.P.R.A. Via Vitaliano Brancati, 48 00144 ROMA (*tramite il catasto telematico*).

**DI PRECISARE** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento	
<b>DOMENICO D'AMBROSIO</b> (con firma digitale)	
	Sottoscritta dal Dirigente
	<b>COMITO GIANFRANCO</b> (con firma digitale)



## DESCRIZIONE IMPIANTO

D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., Art. 208. Modifica Sostanziale relativa all'ampliamento della piattaforma adibita al recupero di rifiuti non pericolosi a base di materiali da costruzione e demolizione, all'introduzione di nuovi codici EER e all'aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati, dell'Autorizzazione di un centro per il recupero rifiuti inerti, rilasciata con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corrige con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Modifica Sostanziale n. 15171 del 2/12/2016 e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017 n. 11876 del 1/10/2019, n. 3680 del 4/04/2022 e n. 1267 del 30/01/2023.

**Proponente:** Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - Legale Rappresentante: Iaquinta Giovanni

**Sede legale e operativa:** C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c. - Rende (CS)

### **Caratteristiche dell'insediamento oggetto dell'autorizzazione:**

- Inquadramento catastale: F. 12, part. I.le n° 956 (già autorizzata), 970, 986, 852, 1003, 995, 1000 e 990 zona Industriale D1 - Comune di Rende (CS);
- Ubicazione dello scarico su canale recettore coordinate: 39,364891 16,244370
- Area a disposizione scoperta per la messa in riserva degli inerti da demolizione: circa 7000 mq di 14000 (di cui 1000 mq per movimentazione e occupazione impianto mobile/uffici).
- N. 2 Box completi di bagno (m. 5,00 x 2,42 e m. 6,17 x 2,49) h. 2,75.
- Recinzione lungo il perimetro con rete ed elementi arborei.
- Cancellata di entrata.
- Macchina pesatrice.
- Impianto di depurazione con dissabbiatore, disoleatore, pozzetto di entrata e pozzetto di uscita campionatore.
- Impianto di triturazione con tramoggia, nastri trasportatori e deferrizzatore.

L'area su cui si svolge attualmente l'attività industriale è pavimentata con pavimento industriale in cls con finitura superficiale al quarzo resistente agli attacchi chimici, agli impatti, ai lavaggi, agli scarichi ed agli spandimenti accidentali di liquidi e che permette la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

La viabilità presente è costituita da una carreggiata completamente asfaltata che conduce alle diverse aree di impianto di messa a riserva e lavorazione con operazioni R3 ed R5.

Per la natura delle operazioni svolte si prevede l'utilizzo di pale gommate ed escavatori nella movimentazione dei materiali inerti riciclati.

Per ciò che concerne la nuova area di ampliamento del piazzale destinata al contenimento di M.P.S., sarà impermeabilizzata mediante telo in HDPE di almeno 2 mm con la posa dei seguenti strati, riportati dall'alto verso il basso:

- strato di misto granulare stabilizzato di 30 cm;
- strato di terreno sabbioso di 20 cm avente funzione di rottura capillare protetto da intasamenti;
- telo HDPE ad aderenza migliorata spessore minimo 2 mm;
- materiale di regolarizzazione di spessore pari a circa 10 cm, con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

Tale sistema di impermeabilizzazione sarà dotato di sistema di raccolta e convogliamento acque verso il sistema di trattamento depurativo (già esistente) secondo quanto prescritto nell'Allegato C.

### **Descrizione del processo produttivo**

Le operazioni relative al ciclo produttivo (Rifiuti inerti) previste consistono in:

- 1 Ricezione/accettazione del materiale e scarico, messa in riserva;
- 2 Selezione e cernita;
- 3 Frantumazione;
- 4 Deferrizzazione;
- 5 Stoccaggio;
- 6 Carico e spedizione presso destinazione finale.

Il materiale recuperato ottenuto, a seconda delle granulometrie, sarà destinato:

- all'utilizzo per rilevati e sottofondi stradali;
- all'utilizzo in attività edili come aggregati per l'edilizia.

Il campionamento viene effettuato sui rifiuti tal quali; il campione dovrà essere ottenuto dall'unione di più di incrementi da realizzarsi in funzione del volume del cumulo da campionare e della pezzatura del rifiuto. Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal personale operante presso l'impianto e adeguatamente formato secondo protocolli condivisi con il laboratorio.

I mezzi di trasporto dei rifiuti accedono all'impianto dall'ingresso principale, dove vengono accolti sulla pesa adiacente agli uffici amministrativi; completati i controlli cartacei e formali quali:

- Identificazione del mezzo in entrata all'impianto;
- controllo del codice CER trasportato e verifica se lo stesso risulta contenuto nell'autorizzazione;
- controllo della regolarità del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuto);
- provenienza del rifiuto con relativa documentazione di origine;
- eventuale analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto;
- autorizzazioni al trasporto – nel caso di nuova ditta conferente;
- in caso di esito positivo dei sopra citati controlli si procederà alle operazioni di pesa, in caso contrario il carico sarà respinto.

Dopo le operazioni di pesatura lorda, l'automezzo proseguirà lungo la viabilità indicata per raggiungere le pavimentazioni industriali, dove scaricherà il materiale su indicazione del personale dell'impianto addetto. I rifiuti saranno scaricati nella pavimentazione preposta.

Il personale addetto procederà ai seguenti controlli:

- controllo organolettico pre-scarico, tramite gli accessi preposti ai cassoni dei mezzi, al fine di valutare in prima istanza la conformità del materiale trasportato;
- controllo organolettico post-scarico, del cumulo sul piazzale industriale, al fine di valutare in seconda istanza la conformità del materiale scaricato.

In caso di esito positivo dei due controlli, il mezzo di trasporto potrà rientrare sulla pesa per completare le operazioni di registrazione del FIR e la registrazione del rifiuto accettato all'impianto sul registro di carico e scarico tenuto e compilato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito negativo dei controlli organolettici, il carico andrà immediatamente respinto.

Le operazioni di carico avverranno direttamente con il frantoio mobile.

I rifiuti in entrata in caso di necessità, saranno vagliati per mezzi di vibrovaglio mobile; il sottovaglio costituito da materiali fini, quali terra o sabbie, potrà essere stoccato nel piazzale, quale prodotto recuperato; il sopravaglio, costituito da elementi grossolani, quali pietre o blocchi da demolizioni sarà inviato al frantoio.

### **Sistema di gestione e trattamento acque di piazzale**

Le acque meteoriche ricadenti su tutte le superfici scoperte confluiscono, in un impianto di trattamento che assolverà alle funzioni sia di "vasca di prima pioggia" che a quello di trattamento delle acque di processo e di lavorazione nel rispetto dei limiti di emissione tabellari previsti dalla normativa vigente.

Le acque trattate dall'impianto saranno scaricate nell'antistante fosso di scolo che al momento provvede alla raccolta ed allo smaltimento del deflusso naturale.

L'impianto di trattamento delle acque a contatto con i cumuli di inerti è di tipo doppia vasca. In tal modo sono realizzati due comparti separati di cui il primo (dissabbiatore) è preposto alla separazione

e all'accumulo dei solidi sedimentabili (fango, sabbia, ecc.), mentre il secondo (disoleatore) provvede alla separazione e all'accumulo delle sospensioni oleose (benzina, olio, ecc.). Il disoleatore è equipaggiato di un filtro a coalescenza, innestato sulla tubazione d'uscita, che provvede a rimuovere le microparticelle oleose che sfuggono alla separazione per galleggiamento.

La dimensione delle vasche per il trattamento delle acque reflue sarà tale da garantire piena efficienza nello smaltire le precipitazioni medie che caratterizzano la zona d'ubicazione dello stabilimento.

Il depuratore, già in opera e autorizzato per la parte di piazzale impermeabilizzata, da scheda tecnica è in grado di funzionare per portate fino a 100 l/sec.

Tale depuratore è già stato messo in opera ed autorizzato per il piazzale esistente e sarà in grado di trattare anche le acque provenienti dal piazzale da impermeabilizzare oggetto della presente modifica.

Le acque di seconda pioggia (separate al pozzetto scolmatore in testa all'impianto) e quelle bianche sono canalizzate verso le aree a verde lungo il perimetro dell'impianto.

### ***Attrezzature e macchine utilizzate e lavorazioni eseguite***

La macchina di frantumazione è un frantoio a mascelle marca SANDVIK mod. QJ330 con regolarizzazione idraulica dell'apertura delle mascelle stesse e con sicurezza idraulica contro corpi non frantumabili, a riarmo immediato (modello brevettato), serial no.1884BG09024.

Un separatore magnetico separa il materiale ferroso dal materiale frantumato e lo scarica di lato in apposito contenitore (Vaglio modello SANDVIK QA335).

### ***Dispositivo di abbattimento polveri***

Per l'abbattimento della polvere l'impianto è dotato di un dispositivo di nebulizzazione dell'acqua che umidificando il materiale frantumato riduce al minimo l'emissione di particelle polverulente. Fin dalla fase di alimentazione del gruppo, che avviene tramite una pala meccanica o un escavatore, il materiale costituito da rifiuti speciali non pericolosi provenienti "da attività di demolizione e di costruzione" viene investito da una cappa d'acqua nebulizzata che evita il sollevamento della polvere presente.

Un ulteriore sistema di nebulizzazione è montato proprio sul frantoio. Quest'ultimo trattamento consente di completare l'azione di aumento dell'umidità del materiale al fine di evitare lo sviluppo di polvere nella movimentazione del prodotto.

Tutto il sistema di abbattimento, per la sua peculiare caratteristica di micronizzare l'acqua attraverso gli ugelli, crea una cappa di contenimento sul materiale che fa precipitare il pulviscolo in sospensione. Esso permette un impiego minimo di acqua, senza creare sul materiale, o nell'area di azione della macchina, zone bagnate o scarichi di acqua: una volta depositatasi per tensione capillare sui grani di materiale, infatti, l'acqua evaporerà integralmente.

Lungo tutti i percorsi di passaggio dei mezzi, dovrà essere garantita la non produzione di polveri sollevate dai mezzi, tramite corretta gestione del sistema di abbattimento.

Il prelievo dell'acqua utilizzata nei sistemi di abbattimento avviene direttamente dalla condotta comunale e, in via preferenziale, prelevando le acque depurate dall'impianto di prima pioggia.

**QUANTITATIVI, OPERAZIONI DI RECUPERO E CODICI DEI RIFIUTI**

D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., Art. 208. Modifica Sostanziale relativa all'ampliamento della piattaforma adibita al recupero di rifiuti non pericolosi a base di materiali da costruzione e demolizione, all'introduzione di nuovi codici EER e all'aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati, dell'Autorizzazione di un centro per il recupero rifiuti inerti, rilasciata con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corripo con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Modifica Sostanziale n. 15171 del 2/12/2016 e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017 n. 11876 del 1/10/2019, n. 3680 del 4/04/2022 e n. 1267 del 30/01/2023.

**Proponente:** Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - Legale Rappresentante: Iaquinta Giovanni

**Sede legale e operativa:** C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c. - Rende (CS)

**Operazioni di recupero e quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all'impianto che la ditta è autorizzata a trattare:**

<b>R3</b> Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)	<b>R5</b> Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche <sup>(1)</sup>	<b>R13</b> Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Capacità annuale di recupero rifiuti non pericolosi <b>1.000 t/a</b>	Capacità annuale di recupero rifiuti non pericolosi <b>299.000 t/a</b>	Quantità massima di rifiuti non pericolosi <b>300.000 t/a</b>
Capacità max istantanea di stoccaggio rifiuti non pericolosi - t <b>10.705</b>		
<i><sup>(1)</sup> È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.</i>		

**Elenco dei rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare:**

CER	Descrizione	Quantità t/a			mq per lo stoccaggio	Capacità max ist. t	Tempo max di stoccaggio die	Rifiuti prodotti	Attrezzature utilizzate	Modalità di stoccaggio	Prodotti ottenuti	Area in planimetria	
		R13	R3	R5									
10408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli alla voce 010307	300		300	60	180	14	191202 191203 191204 191207 191208 191209 191210 191213		cumuli	Utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e	A	
10409	Scarti di ghiaia e argilla												
10413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407												
10410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	100		100	230	100	14	frantoio Sandvik mod. QJ330 - vaglio mod. Sandvik QA335		cumuli/casse	aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998	B	
10504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	100		100		100	14						cumuli/casse
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	10000		10000		1000	14						cumuli/casse
101203	Polveri e particolato	100		100		100	14			cumuli/casse			
101206	Stampi di scarto	300		300						14			cumuli/casse
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni (sottoposti a trattamento termico)												
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	5000		5000		250							cumuli/casse
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	100		100	12	100	14		casse		C		
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	100		0	12	100	14		casse/cumuli		D		
170101	Cemento	260600		261500	1000	5500	14	191202 191203 191204 191207 191208 191209 191210 191213	frantoio Sandvik mod. QJ330 - vaglio mod. Sandvik QA335	casse/cumuli	Aggregati conformi al Decreto 27 settembre 2022 n.152	F	
170102	Mattoni												
170103	Mattonelle e ceramica												
170107	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106												
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503												
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507												
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di cui alla voce 170801												
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903												
170201	Legno	50		0	10	50	14		casse		G		
170202	Vetro	50		0	10	50	14		casse		H		
170203	Plastica	50		0	10	50	14		casse		I		

CER	Descrizione	Quantità t/a			mq per lo stoccaggio	Capacità max ist. t	Tempo max di stoccaggio die	Rifiuti prodotti	Attrezzature utilizzate	Modalità di stoccaggio	Prodotti ottenuti	Area in planimetria	
		R13	R3	R5									
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	5000		5000	750	100	14		frantoio Sandvik mod. QJ330 - vaglio mod. Sandvik QA335	casse/cumuli	Aggregati conformi al Decreto 27 settembre 2022 n.152	F	
170402	Alluminio	50			30	50	14			casse/cumuli		L	
170405	Ferro e acciaio	250				250	14			casse/cumuli			
170407	Metalli misti	150				100	14			casse/cumuli			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alle voci 170410												
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	8000		8100	230	400	14			casse/cumuli		B	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	300			750	300	14			casse/cumuli	formazione di rilevati e sottofondi stradali previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998)	F	
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	300		300	55	300	14		frantoio Sandvik mod. QJ330 - vaglio mod. Sandvik QA335	sacchi/casse		M	
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113												
190116	Polveri di caldaia, diverse da quelle alla voce 190115												
190118	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117	100		100	60	100	14			sacchi/casse		A	
190119	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	200		200		200	14				casse/cumuli		
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)												
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	300		300	45	300	14		frantoio Sandvik mod. QJ330 - vaglio mod. Sandvik QA335	casse		N	
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303												
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305												
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli voce 191211	100		100	15	100	14			casse		O	
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	200		200	30	100	14			casse		P	
200201	Rifiuti biodegradabili	1000	1000		80	300	14			casse		Q	
200202	Terra e roccia	200		200	50	100	14			sacchi/cumuli		R	
200303	Residui della pulizia stradale	7000		7000	200	125	14			casse/cumuli		S	
<b>TOTALE</b>		<b>300000</b>	<b>1000</b>	<b>299000</b>	<b>3639</b>	<b>10705</b>							

**Elenco dei rifiuti prodotti nell'attività di trattamento da tenere in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb.**

<b>Codice C.E.R.</b>	<b>Tipologia Rifiuto</b>	<b>Stato</b>
<b>191202</b>	Metalli ferrosi - da attività di selezione/cernita	Solido
<b>191203</b>	Metalli non ferrosi da attività di selezione/cernita	Solido
<b>191204</b>	Plastica e gomma	Solido
<b>191212</b>	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Solido
<b>200304</b>	Fanghi delle fosse settiche	Liquido
<b>191201</b>	Carta e Cartone	Solido
<b>191205</b>	Vetro	Solido
<b>191207</b>	Legno diverso da cui alla voce 19 12 06	Solido
<b>191208</b>	Prodotti tessili	Solido



## PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

D.Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii., Art. 208. Modifica Sostanziale relativa all'ampliamento della piattaforma adibita al recupero di rifiuti non pericolosi a base di materiali da costruzione e demolizione, all'introduzione di nuovi codici EER e all'aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati, dell'Autorizzazione di un centro per il recupero rifiuti inerti, rilasciata con Determinazione del Dirigente di Settore della Provincia di Cosenza n. RG 15001527 del 09/07/2015, rettificata successivamente per errata corripo con successiva Determinazione dello stesso Dirigente n. 15001606 del 20/07/2015, così come modificata con l'Autorizzazione Unica come Modifica Sostanziale n. 15171 del 2/12/2016 e successive varianti non sostanziali autorizzate con decreti n. 731 del 30/01/2017, n. 9313 del 17/08/2017 n. 11876 del 1/10/2019, n. 3680 del 4/04/2022 e n. 1267 del 30/01/2023.

**Proponente:** Ditta IAQUINTA S.R.L. - COSTRUZIONI & AMBIENTE - Legale Rappresentante: Iaquinta Giovanni

**Sede legale e operativa:** C.da Puonzo - Via Marco Polo, s.n.c. - Rende (CS)

### **Prescrizioni per la Gestione Rifiuti**

1. La ditta deve procedere alla demolizione di una tettoia in lamiera e relativo ripristino dello stato dei luoghi.
2. L'utilizzo dell'area di ampliamento di circa 7000 mq, richiesta per la messa in riserva, è condizionato all'accertamento degli usi civici e, nel caso in cui tale accertamento dia esito positivo, al completamento della procedura di relativa affrancazione.
3. L'intero impianto dovrà essere munito, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con siepi e alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone con foglie tomentose e/o compatibili con l'habitat naturale.
4. Qualora l'area di ricezione rifiuti in ingresso o le aree di deposito dei prodotti lavorati raggiungano le capacità massime di progetto, dovranno essere sospesi i conferimenti di nuovi rifiuti fino all'allontanamento di almeno il 15% del totale.
5. L'area dovrà essere completamente recintata onde impedire l'accesso a persone non autorizzate.
6. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
7. La zona di stoccaggio e la zona di trattamento rifiuti dovranno essere dotate di impermeabilizzazione del fondo e di rete di collegamento con le acque meteoriche.
8. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in aree dedicate (identificate in planimetria e nel rispetto delle capacità istantanee massime) e deve avvenire mediante stoccaggio in cumuli in setti di cemento armato prefabbricato per un'altezza almeno di metri 2, coperti mediante un sistema di coperture mobili. Le aree prima di essere destinate ad un nuovo cumulo di rifiuti di natura differente dovranno essere perfettamente liberate dal rifiuto con codice EER precedente e ripulite.
9. Dovranno essere adottate per l'intera area dell'impianto misure per l'abbattimento delle polveri e delle emissioni sonore.
10. I rifiuti non trattati o residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso gli impianti autorizzati a cura e spese della ditta. Analogamente dovrà provvedere per gli eventuali fanghi prodotti dalla nebulizzazione delle polveri.
11. Non potrà essere effettuato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione dell'impianto atti ad impedire il trasporto stesso.
12. L'impianto di frantumazione dovrà rispettare le indicazioni dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed i limiti previsti dalle norme in materia di tutela della qualità dell'aria.
13. Il centro dovrà essere provvisto di impianto antincendio in regola con la vigente normativa.
14. L'altezza dei cumuli non potrà in ogni caso superare l'altezza della recinzione e comunque i 3 metri.
15. È vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.lgs. 152/06.

16. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizioni di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse.
17. I rifiuti e i materiali stoccati dovranno essere collocati in zone riparate e periodicamente annaffiati per evitare il sollevamento delle polveri.
18. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
19. Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità autorizzate e i codici EER e le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti, per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
20. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
21. Lo stoccaggio dei rifiuti non deve superare i 180 giorni.
22. In ogni caso i prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario.
23. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio derivante dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione di prodotti dovuti alle operazioni connesse al trattamento.
24. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenerne l'efficienza nonché verificarne la necessità di riparazioni e sostituzioni.
25. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e quelle di deposito delle materie prime dovranno essere rigorosamente quelle indicate negli elaborati progettuali ed opportunamente delimitati.
26. La ditta dovrà detenere registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
27. Per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo si dovranno rispettare i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006.
28. La ditta dovrà assoggettare, preliminarmente, eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore autorizzazione, nonché l'eventuale trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali viene concessa l'autorizzazione.
29. Il rifiuto, codice EER 100214 oggetto della presente richiesta, avrà la seguente caratteristica: "fanghi contenenti ossidi di silicio 30-60%, ossidi di alluminio 6-10%, ossidi di magnesio 1-3%, ferro 4-30% ed altri ossidi minori", l'attività di recupero potrà essere effettuata previo eventuale essiccamento. Il rifiuto, fanghi e polveri di natura prevalentemente inorganica con frazione organica < 30 non contenenti cromo nè cianuri.
30. Si dovrà comunicare mensilmente all'autorità competente le quantità dei rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione, nonché ogni variazione del responsabile tecnico.
31. La ditta dovrà predisporre un piano di sicurezza e di emergenza da attuarsi in caso di necessità da tenere stabilmente negli Uffici dell'impianto.
32. La viabilità esterna dovrà essere delimitata da cordoli atti a limitare la dispersione delle acque di dilavamento nelle zone non pavimentate.
33. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei piazzali, e tutti i presidi ambientali posti in opera effettuando tempestivamente sostituzioni delle parti deteriorate o fessurate al fine di assicurare la protezione delle matrici ambientali.
34. Le vie di uscita e di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in luoghi appropriati.
35. Sui rifiuti in ingresso vengano rispettati gli obblighi di legge previsti nel D.M. 05/02/1998 n. 72, come modificato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 ed in particolare: prima del trattamento dei rifiuti, sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione (qualora previsto) di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche del/i rifiuto/i; le caratteristiche dei rifiuti, delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e le attività di recupero siano conformi all'allegato 1, sub. 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; sia condotto, ove previsto, il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 n. 72 e s.m.i. sui materiali da recuperare, al fine di verificarne la compatibilità ambientale e la conformità; dovranno essere osservati gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal DM 28/03/2018 n. 69 e dalla Legge n. 128 del 2 novembre 2019 in merito alle verifiche da fare sui rifiuti in ingresso, sul granulato di conglomerato bituminoso, alla dichiarazione di conformità.

36. Nell'impianto e nell'attività non devono essere utilizzate, le sostanze e/o i preparati classificati dal Decreto L.gs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61 ed R68.
37. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quanto autorizzato con il presente provvedimento, ovvero l'attività è trasferita in altro luogo sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico per come previsto dal comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.
38. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici e si dovranno adottare ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.lgs. 152/2006, tutte le misure necessarie a tutelare e conservare le risorse idriche superficiali e sotterranee.
39. In caso che particolari condizioni operative o strumentali determinino una variazione della rumorosità proveniente dall'impianto, è necessario che venga prodotto uno studio d'impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici competenti in Acustica che evidenzia la conformità dell'opera alla vigente normativa di riferimento.
40. Alla cessazione dell'attività la ditta dovrà darne comunicazione a questa amministrazione e provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali: dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati; dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse; dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del DLgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.
41. Deve essere comunicata tempestivamente a tutte le Amministrazioni qualsiasi modifica relativa a: variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante o indirizzo della sede legale, trasmettendo nel contempo copia conforme all'originale degli atti comprovanti le modifiche.
42. Considerato il D.D.G. n. 9579 del 06/07/2023, Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'Art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il Parere di Esclusione dalla VIA con condizioni ambientali si intende qui integralmente richiamato.

### **Prescrizioni per le Emissioni in Atmosfera**

43. La società dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica.
44. Le materie prime utilizzate nelle lavorazioni devono essere prive di quantità rilevabili delle sostanze comprese nelle classi riportate nella tabella del punto 5 dell'allegato V.
45. La società è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, ai sensi dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/2006 ed ss.mm.ii, adottando idonee misure per il loro abbattimento.
46. L'area destinata alle attività di movimentazione di materiale polverulento deve essere pavimentata e dotata di idoneo impianto di irrigazione idrico al fine di mantenere la superficie dell'area costantemente umida.
47. Le zone di viabilità e le zone che possono dare luogo ad emissioni diffuse di polveri, ove possibile, devono essere realizzate in materiali che consentano la regolare pulizia; ove ciò non sia possibile, devono essere sistematicamente bagnate soprattutto in caso di condizioni climatiche sfavorevoli e/o quando si rileva visivamente il sollevamento di polveri in atmosfera.
48. Lungo il perimetro del sito dovrà essere presente una barriera frangivento, alta almeno 2 metri, al fine di mitigare la dispersione delle polveri. La barriera frangivento può essere artificiale o costituita da essenze arboree-arbustive autoctone di pari altezza minima.
49. Dovrà essere installato un sistema di abbattimento delle polveri diffuse costituito da un sistema di irrigazione fisso o mobile.
50. I cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli del materiale già trattato verranno stoccati in aree confinate, al riparo da agenti atmosferici (vento) utilizzando sistemi di copertura, anche mobili, della sommità e di tutti i lati del cumulo o mantenendo i cumuli costantemente umidi attraverso idoneo impianto di umidificazione.

51. L'altezza dei cumuli dei materiali trattati e da trattare non dovrà essere superiore alla barriera frangivento.
52. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte, preferibilmente, utilizzando dispositivi chiusi; se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è in tutto o in parte possibile, il materiale movimentato dovrà essere mantenuto costantemente umidificato.
53. La frantumazione deve avvenire su materiale umido.
54. I materiali sfusi devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse.
55. Durante le operazioni di carico e scarico di materiali pulverulenti si raccomanda di mantenere un'adeguata altezza di caduta e assicurare la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale dalle attrezzature di trasporto e caricamento.
56. Il carico e lo scarico dei materiali pulverulenti devono essere effettuati mantenendo in efficienza gli impianti di aspirazione e/o di abbattimento.
57. Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri e provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico e scarico.
58. Si deve provvedere ad una adeguata pulizia delle aree scoperte e delle vie di transito dei mezzi di trasporto e inoltre, dovrà essere mantenuto sempre un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dell'impianto.
59. La copertura delle strade percorse da mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere pertanto mantenuta in buono stato di pulizia e manutenzione.
60. In caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi della lavorazione.
61. È tassativamente vietata ogni attività all'esterno dell'impianto e fuori da zone presidiate dai sistemi di abbattimento.
62. All'interno dello stabilimento tutte le macchine utilizzate per le lavorazioni, dotate di sistema di captazione degli inquinanti dovranno essere sempre collegate al sistema di abbattimento.
63. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
64. Ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento delle polveri diffuse (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo, ecc.) deve essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato nell'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.
65. Il registro di cui al punto precedente deve essere tenuto a disposizione del soggetto competente per i controlli.
66. I sistemi di abbattimento presenti dovranno essere sempre mantenuti in perfetto stato.
67. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione.
68. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti (di frantumazione inerti e relativi sistemi di abbattimento) dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
69. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario e/o straordinario), la descrizione sintetica dell'intervento.
70. Il titolare dovrà, inoltre, comunicare, tramite il SUAP del Comune, alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio ed al Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.Cal) Servizio Tematico Aria: qualsiasi modifica dello stabilimento che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ed ii. ovvero nelle presenti prescrizioni, ancorché relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati.
71. Devono essere tempestivamente comunicate agli Enti coinvolti le seguenti ed eventuali attività: modifica della ragione sociale; nominativo del nuovo gestore e/o rappresentante legale; copia conforme all'originale dell'atto comprovante la modifica della ragione sociale e la variazione del

gestore e/o rappresentante legale; dichiarazione del nuovo gestore e/o rappresentante legale che nulla è variato nell'impianto già autorizzato; cessazione dell'attività In tale ipotesi la Società e/o la Ditta è obbligata al recupero ed alla bonifica delle aree sede dell'attività.

72. Per quanto non espressamente riportato, dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V.

### **Prescrizioni per le acque meteoriche e di piazzale**

73. Il piazzale pavimentato deve essere dotato di sistema di contenimento delle acque meteoriche (anche mediante una trincea nei punti dove le acque possono trascinare, coperta da griglia metallica carrabile), atto ad impedire che le stesse scolino al di fuori della superficie pavimentata, e dovrà avere opportuna pendenza tale da convogliare le acque meteoriche verso detto sistema drenante. In particolare, questa trincea dovrà essere dimensionata tenendo conto di eventi meteorici eccezionali ovvero dovrà essere progettata utilizzando un congruo "tempo di ritorno".
74. Tutte le aree in cui possono avere potenziali formazioni di eluati o trascinarsi di materie solide, devono essere dotate di adeguati ed idonei sistemi di contenimento e di anticontaminazione del suolo o corpi idrici.
75. Tutte le acque reflue, che devono essere scaricate, devono rispettare i limiti qualitativi e dettami della normativa vigente, oltre eventuali condizioni idrauliche del gestore del mezzo recettore.
76. Ottemperare a tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale, nulla-osta, visti, assenti, autorizzazioni e quanto altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo recettore o altro recapito finale dello scarico.
77. Venga effettuata la manutenzione periodica e la costante pulizia delle caditoie e dei pozzetti, della vasca di accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia, asportando il materiale ivi depositato che deve essere gestito e smaltito come rifiuto mediante ditta autorizzata.
78. Le acque di piazzale vengono raccolte da un sistema costituito da caditoie su pozzetti e tubazioni di collettamento. La rete termina su un impianto di trattamento. Dopo aver subito il trattamento, le acque depurate vengono immesse in un fosso di scolo naturale adiacente l'impianto. Le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici vengono convogliate mediante rete acque nere ed avviate alla rete pubblica di fognatura da cui è servita l'area.
79. Per le acque di scarico da servizi igienici: la vasca a tenuta deve essere controllata in modo da non presentare perdite; lo smaltimento deve essere effettuato tenendo conto anche del consumo giornaliero di acqua di scarico procapite (ab./equ.); lo smaltimento deve avvenire secondo norma tramite apposita ditta autorizzata, con tenuta dei registri di carico e scarico completi di formulario.
80. Lo scarico delle acque di pioggia sarà disciplinato secondo quanto previsto nel D. Lgs. 152/2006 Parte Terza, Titolo III e suoi allegati in relazione al corpo recettore.
81. Venga trasmessa alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria, prima dell'attivazione dello scarico, la data di apertura dello stesso e, contestualmente, copia della richiesta trasmessa ad A.R.P.A.Cal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento.
82. Venga rispettato il termine di 60 giorni dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto (per come previsto dall'art. 8 comma 9 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii), per la messa a regime dell'impianto di depurazione ed il progressivo allineamento ai limiti indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm. ed ii. A tal proposito, dovranno essere effettuate, a cura del titolare dello scarico, nel pozzetto indicato nell'allegata planimetria come pozzetto di prelievo fiscale, ogni venti giorni dalla data di apertura dello scarico, le analisi di autocontrollo chimico-fisico-batteriologiche. Le risultanze delle analisi dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria.
83. Entro il sessantesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, salvo motivata richiesta di proroga e successiva adozione di specifico provvedimento, dovranno pervenire alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii..
84. Dopo il periodo di messa a regime dell'impianto, certificato dall'esito favorevole delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate da A.R.P.A.Cal di cui al precedente punto, dovranno essere eseguiti, per tutto il periodo di validità dell'AU, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campioni per il primo anno e 4 (quattro) campionamenti negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme,

di cui almeno n. 1 (uno) per ogni anno effettuato da A.R.P.A.Cal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Qualora uno dei campioni di cui sopra non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria.

85. Il titolare dovrà trasmettere annualmente alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste ai punti precedenti.
86. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ed ii..
87. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
88. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
89. Il titolare è tenuto ad installare apposito misuratore di portata da cui desumere facilmente la quantità delle acque che depurate che vengono scaricate.
90. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria, al Comune ed all'A.R.P.A.Cal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
91. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria, al Comune ed all'A.R.P.A.Cal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
92. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato.
93. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, per come previsto dall'art. 6. comma 1 del DPR 59/2013.
94. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ovvero nuovo provvedimento di AU per come previsto dal disposto normativo di cui al comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n.152/06 e ss. mm. ed ii.
95. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi.
96. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.
97. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
98. Il titolare è tenuto al rispetto di quanto contenuto nel nulla-osta ai fini idraulici della Regione Calabria, in particolare:

- L'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente lo scarico indicato negli elaborati progettuali, per cui ogni variazione/ulteriore opera/attività non indicata, o altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame del Settore "Gestione Demanio Idrico" per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione.
- Si intendono autorizzati tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; in particolare, il soggetto autorizzato resta obbligato a mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'impianto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque di scarico.
- Il soggetto autorizzato dovrà comunicare preventivamente al Settore "Gestione Demanio Idrico" la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa.
- Il Settore "Gestione Demanio Idrico" si riserva la facoltà di modificare o revocare il parere a causa di inosservanze o contestazioni qualora siano intervenute variazioni idrauliche o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica.
- Acquisire da parte dell'Amministrazione/Autorità Procedente tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura ambientale, paesaggistica, geologica ed idrogeologica/idraulica, recependone prescrizioni/condizioni/valutazioni/osservazioni/proposte.
- L'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e del demanio, da rispettare sotto la personale responsabilità del soggetto autorizzato e sotto l'esplicita condizione che la Regione Calabria resta sollevata ed indenne da eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle opere, alle proprietà pubbliche e private, anche in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità, nonché resta sollevata ed indenne da ogni pregiudizio, danno, pretesa o molestia da parte di terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, devono essere applicate le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel R. D. n. 523 del 25 luglio 1904.
- L'eventuale revoca del presente atto, a causa di inosservanze o contestazioni, avrà efficacia immediata.
- Dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Settore "Gestione Demanio Idrico" od altro da tale soggetto individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.
- Garantire che tutte le operazioni siano regolate da misure di sicurezza secondo le norme vigenti e nel rispetto degli adempimenti previsti.
- Venga costantemente mantenuta la regolare officiosità dei tratti di alveo posti a monte e a valle dello scarico, in modo ed al fine di assicurare il regolare deflusso idrico in regimi torrentizi di massima piena.
- Non devono essere alterate le fluenze del corso d'acqua interessato – fosso Carvunaro - con accumuli o depositi, anche provvisori, di materiali di qualunque provenienza.
- I rifiuti rinvenuti dovranno essere conferiti a cura e spesa del richiedente in discariche autorizzate, secondo la loro tipologia.
- L'autorizzazione non esonera il richiedente dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non espressamente citati.
- Le acque depurate immesse nel corso d'acqua siano conformi ai limiti di emissione indicati nelle tabelle di cui all'all. 5 parte terza del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo idrico ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente circostante.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, devono essere applicate le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel R. D. n. 523 del 25 luglio 1904.